



ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA
CLOUD E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DEMAND E PMO PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI CENTRALI – SECONDA EDIZIONE – ID 2483 – LOTTO 1
CONTRATTO ESECUTIVO

AFFIDAMENTO PER L' INTRODUZIONE DI UN AUSILIO INFORMATICO BASATO SULL'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE PER L'ESPLETAMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO MEDIANTE
ORDINATIVO DI FORNITURA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI APPLICATIVI IN
OTTICA CLOUD E DI SERVIZI DI DEMAND E PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI (ED.
2) - ID 2483 - LOTTO 1

CONTRATTO ESECUTIVO



INDICE

1.	DEFINIZIONI.....	5
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.....	5
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO	6
4.	EFFICACIA E DURATA	6
5.	PIANO DEI FABBISOGNI	6
6.	EROGAZIONE DEI SERVIZI E STATO DI AVANZAMENTO	6
7.	PRESENTAZIONE DEL TEAM DA IMPIEGARE NELL'AFFIDAMENTO	7
8.	GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO	8
9.	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI	8
10.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE.....	8
11.	VERIFICHE DI CONFORMITA'	9
12.	PENALI.....	9
13.	CORRISPETTIVI.....	9
14.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	9
15.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	10
16.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	10
17.	SUBAPPALTO	10
18.	RISOLUZIONE E RECESSO	11
19.	FORZA MAGGIORE.....	11
20.	RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	11
21.	TRASPARENZA DEI PREZZI.....	11
22.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	12
23.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	13
24.	FORO COMPETENTE	13
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	13
26.	RISERVATEZZA.....	13
27.	ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE	14
28.	INCOMPATIBILITÀ'	15



CONTRATTO ESECUTIVO

TRA

La Giustizia Amministrativa, con sede in Roma, Via Capo di Ferro, 13 – 00186, C.F. 80427570587, in persona del legale rappresentante dott. Domenico Franco Sivilli Direttore Generale pro tempore della DG Risorse Informatiche, munito dei poteri allo stesso conferiti dall'art. 29, 1 comma, lett. d) del D.P.C.S. 22 dicembre 2020, n. 251 recante il "Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa" (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione Contraente**")

E

IBM Italia S.p.A. (Mandataria), di seguito denominata IBM, con sede legale in Circonvallazione Idroscalo - 20054 Segrate (MI), Capitale Sociale Euro 247.656.998,20, n. C.C.I.A.A. e Codice Fiscale 01442240030, n. Partita IVA 10914660153, in persona della dott.ssa Alessandra Marini nata a Civitavecchia il 25 marzo 1965 a Civitavecchia, domiciliata per la carica di Procuratore Speciale con legale rappresentanza presso la sede della Società, munita degli occorrenti poteri giusta procura autenticata nella firma in data 21 ottobre 2021, dal Notaio Dr. Alessandra Zizanovich in Milano repertorio n. 33856/15719

DEAS - DIFESA E ANALISI SISTEMI S.P.A. (Mandante), di seguito denominata DEAS, con sede legale in Piazza degli Affari, 3 - 20123 Milano (MI), Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 i.v., n. C.C.I.A.A. e Codice Fiscale 14961281004, n. Partita IVA 14961281004, iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese innovative, in persona del dott. Carlo Coccoli, nato a Roma (RM) il 5 novembre 1960, domiciliato per la carica di Procuratore Speciale presso la sede della Società, munita degli occorrenti poteri giusta procura autenticata nella firma in data 25 gennaio 2022, dal Notaio Alberto Vladimiro Capasso in Roma repertorio n. 101715

Deda Next S.r.l. (Mandante), di seguito denominata DEDA, con sede legale in Via di Spini 50 – Trento (TN), Capitale Sociale Euro 6.740.000,00, n. C.C.I.A.A. e Codice Fiscale 03188950103, n. Partita IVA 01727860221, in persona del Ing. Fabio MELONI, nato a Roma (RM) il 21/09/1971, domiciliato per la carica di Consigliere Delegato e legale rappresentante presso la sede della Società, munito degli occorrenti poteri giusta delibera del Cda del 17/03/2023

SMC Treviso S.r.l. (Mandante), di seguito denominata SMC, con sede legale in Via Roma n.4 int. 18 31020 Villorba (TV), Capitale Sociale Euro 120.000,00, n. C.C.I.A.A. e Codice Fiscale 03304900263, n. Partita IVA 03304900263, in persona del Dott. Marco Tessarin, nato a Venezia il 11/01/1964 nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante.

Italit (Mandante), di seguito denominata Italit, con sede legale in Via Giovanni Antonelli n. 50 – 00197 Roma, Capitale Sociale Euro 50.000,00 n. C.C.I.A.A. e Codice Fiscale 016442731002, n. Partita IVA 016442731002, in persona del dott. Gianluca Ortolani, nato a Forlì il 10.11.1970, C.F.RTLGLC70S10D704Z, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società NET SERVICE SPA, con sede legale in Bologna, Galleria Marconi n. 2, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA 04339710370, Organo Comune della Rete ITALIT, con sede in Roma, Via Giovanni Antonelli n. 50, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 16442731002, codice fiscale n. 16442731002, avente i poteri necessari per impegnare nella presente procedura la suddetta rete ITALIT, in virtù della delega per lo svolgimento delle funzioni di organo comune conferita a Net Service Spa per atto autenticato dal Notaio Massimo Saraceno di Roma in data 23 maggio 2022, repertorio n. 22741, raccolta n. 14900,

PREMESSO CHE

- (A) Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro,



il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione.

- (B) L'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi.
- (C) Peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.
- (D) In particolare, in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) , “Ai fini di cui al comma 512,” – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – “Consip o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni”.
- (E) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti può supportare le amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché può supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.
- (F) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 49 del 29 aprile 2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 082 del 27 aprile 2022, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. b), per ciascuno dei seguenti lotti:
- Lotto 1: Servizi applicativi
 - Lotto 2: Servizi di demand e PMO.
- (G) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 30 gennaio 2023;
- (H) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente utilizza il presente modello per la stipula di Contratti Esecutivi, secondo quanto disciplinato nell'Accordo Quadro stesso.
- (I) L'Amministrazione Contraente ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale.



- (J) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell'Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto Esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;
- (K) il CIG del presente Contratto Esecutivo è indicato sull'ordinativo di fornitura per l'acquisto dei relativi servizi, che ne formalizza gli effetti;
- (L) per il presente Contratto Esecutivo non è previsto il CUP;
- (M) *il presente contratto è sottoposto ad approvazione ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.*

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1. DEFINIZIONI**
- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato:
- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
 - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**
- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
- l'Accordo Quadro,
 - gli Allegati dell'Accordo Quadro,
 - l'Allegato 1 "Piano Operativo", approvato, e l'Allegato 2 "Piano dei Fabbisogni", di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico Generale (Allegato all'Accordo Quadro).
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- 2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi di demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Centrali – Seconda Edizione – ID 2483
Allegato - Schema di Contratto Esecutivo



Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione Contraente da parte del Fornitore dei seguenti servizi di sviluppo e manutenzione del software, gestione portafoglio applicativo ed accessori, come riportati nel Piano Operativo approvato di cui all'Allegato 1 e nel Piano dei Fabbisogni di cui all'Allegato 2.

- 3.1 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro e relativi allegati.
- 3.2 Sono designati, quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fase di affidamento la dott.ssa Cristiana Querqui e per la fase di esecuzione e collaudo la dott.ssa Carla Natalicchio, nonché quale Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. Gabriele Tittarelli.

4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1 Il presente Contratto Esecutivo spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 mesi (comprensivi di massimo 12 mesi di garanzia sul software sviluppato/modificato), decorrenti dalla data di conclusione delle attività di setup/subentro, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del Contratto Esecutivo.
- 4.2 L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del Contratto Esecutivo, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

5. PIANO DEI FABBISOGNI

Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione Beneficiaria potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze e al mutare delle stesse, secondo quanto previsto nei limiti della documentazione di gara e/o dell'accordo quadro; il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della richiesta di variazione e/o aggiornamento il Piano Operativo modificato secondo le indicazioni ricevute con la predetta comunicazione.

6. EROGAZIONE DEI SERVIZI E STATO DI AVANZAMENTO

- 6.1 Il Fornitore ha l'obbligo di avviare l'erogazione dei servizi di cui al precedente art. 3 in favore dell'Amministrazione Beneficiaria entro i termini previsti nel Piano Operativo, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 6.2 Il Fornitore si impegna a rispettare il cronoprogramma dell'Intervento (es. tempistiche di realizzazione, scadenza delle attività, tempi di rilascio prodotti). In particolare il Fornitore dovrà mantenere aggiornata la sezione relativa allo stato di avanzamento dei lavori contenuta nei Piani di Lavoro approvato, in conformità alle modalità stabilite al paragrafo 7.4.3 "Stato Avanzamento Lavori" del Capitolato Tecnico Speciale. L'amministrazione effettuerà con cadenza mensile il monitoraggio in



itinere del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive al fine di rispettare le scadenze concordate.

7. PRESENTAZIONE DEL TEAM DA IMPIEGARE NELL'AFFIDAMENTO

7.1 Il fornitore garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione dei servizi oggetto della fornitura sono adeguate al ruolo assegnato all'interno dei servizi e rispondono ai requisiti minimi espressi nel Capitolato Tecnico Speciale e all'appendice "Profili Professionali", integrata con i miglioramenti del profilo, le certificazioni aggiuntive, i referenti e specialisti aggiuntivi, le strutture e tutte le migliorie offerte in Offerta Tecnica. A tal fine il fornitore, nel Piano di set-up e nel Piano di lavoro Generale, dovrà indicare le risorse professionali proposte per l'attivazione dei servizi della fornitura e di tutte le attività propedeutiche alla presa in carico dei servizi, anche in funzione delle indicazioni dell'Amministrazione.

A tal fine il Fornitore trasmetterà alla singola Amministrazione, i CV delle risorse proposte (ivi compresi i Referenti e Specialisti aggiuntivi, le reti di competenze attivate) da impiegare nelle attività previste dalla fornitura, con la documentazione comprovante la partecipazione ai progetti richiesti, le certificazioni, i corsi effettuati sulle specifiche tematiche.

7.2 Per l'accettazione del personale proposto, l'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere ad un colloquio tecnico di approfondimento (può comprendere prove tecniche specifiche), per verificare la corrispondenza delle competenze elencate nel CV e l'effettivo possesso di competenze ed expertise.

Il fornitore dovrà rendere disponibile al colloquio la risorsa entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora l'Amministrazione ritenga inadeguato il personale essa procederà alla richiesta formale di sostituzione, anche nel periodo di set-up.

7.3 I vincoli temporali sotto riportati, unitamente a quanto previsto contrattualmente, devono essere considerati come scadenze contrattuali e dunque presidiati dagli indicatori di cui all'appendice "Indicatori di qualità". Questa fase è fondamentale per garantire la presa in carico dei servizi e la capacità di eseguire le attività richieste dalla fornitura. Pertanto, la numerosità di risorse sostituite per inadeguatezza/mancata rispondenza costituisce un indicatore abilitante la risoluzione del contratto. Di seguito, in forma tabellare, vengono sintetizzati i vincoli temporali previsti per la consegna dei CV e i tempi di attivazione delle risorse impiegate.

Vincoli temporali			
Attività	Evento	Giorni	
Presentazione dei CV risorse set-up dei referenti	Stipula	10 giorni lavorativi	Allegato al piano di set-up
Presentazione dei CV dei Project Manager, risorse a consumo e risorse di interfaccia con l'Amministrazione	Stipula	10 giorni lavorativi	Allegato al piano di lavoro generale
Colloquio	Richiesta di colloquio	3 giorni lavorativi	



Disponibilità della risorsa nei team di lavoro	Comunicazione dell'esito positivo del colloquio	3 giorni lavorativi	In funzione degli specifici piani approvati
Presentazione dei CV a valle di una valutazione di non idoneità di una risorsa/sostituzione	Valutazione di non idoneità un CV/ Sostituzione risorsa	3 giorni lavorativi	
Disponibilità della risorsa in sostituzione	Comunicazione valutazione positiva	di 3 giorni lavorativi	In funzione degli specifici piani approvati

7.4 L'Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione del personale durante l'intera fornitura con la medesima modalità e tempi sopra riportati o diverso (e maggior) termine assegnato dall'Amministrazione.

8. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

8.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato il seguente Responsabile Unico delle Attività Contrattuali del Contratto Esecutivo (RUAC): Ing. Annalisa Gabellini e i rispettivamente i seguenti Referenti servizio di gestione e Responsabili tecnici per l'esecuzione dei servizi: Dott. Marco Aquila e Dott. Cristian Della Polla;

8.2 I rispettivi compiti sono declinati al paragrafo 7.2 e relativi sottoparagrafi del Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro.

8.3 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall'Amministrazione Contraente, eventualmente d'intesa con i soggetti indicati nel Capitolato Tecnico Generale.

9. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

9.1 Il Fornitore, a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, dovrà procedere alla presa in carico dei servizi con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro.

9.2 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo.

9.3 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore dei servizi stessi.

10. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

10.1 L'Amministrazione Contraente provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano operativo.

10.2 L'Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:

- lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
- l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per la garantire la continuità della alimentazione elettrica.



- 10.3 L'Amministrazione Contraente non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.
- 10.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.
- 10.5 L'Amministrazione Contraente consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione Contraente. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
- 10.6 L'Amministrazione Contraente, successivamente all'esito positivo delle verifiche di conformità a fine contratto, porrà in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

11. VERIFICHE DI CONFORMITA'

- 11.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati, nonché quelle indicate nel piano operativo.

12. PENALI

- 12.1 L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Accordo Quadro e nell'Appendice Livelli di Servizio, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- 12.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 12 dell'Accordo Quadro.

13. CORRISPETTIVI

- 13.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo approvato, è pari a € 4.499.860,00.
- 13.2 I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato "C" all'Accordo Quadro "Corrispettivi e Tariffe", secondo le regole indicate nel Capitolato Tecnico Speciale.
- 13.3 Tali corrispettivi saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto all'art. 5, commi 4 e 5, dell'Accordo Quadro.
- 13.4 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 14.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10, viene emessa ed inviata dal Fornitore con la cadenza indicata nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo approvato, nel rispetto delle previsioni del Capitolato Tecnico Speciale e relative appendici.



- 14.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro.
- 14.3 Relativamente alle quote fisse di ciascun obiettivo realizzativo di software in modalità progettuale, il fornitore potrà emettere fattura posticipata sulla base delle seguenti modalità:
- Cicli Tradizionali:
 - il **20%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità della fase di analisi o analisi e disegno o equivalente
 - il **50%** della quota fissa, all'esito positivo del collaudo;
 - il **30%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità dell'ultima fase (Avvio in esercizio o documentazione);
 - Cicli Agili:
 - il **20%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano almeno il 30% del Product Backlog;
 - il **20%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano almeno il 50% del Product Backlog;
 - il **40%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano al 100% del Product Backlog;
 - il **20%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità dell'avvio in esercizio dell'ultimo sprint;
 - Cicli a fase Unica:
 - il **50%** all'esito positivo del collaudo;
 - il **30%** all'esito della verifica di conformità dell'avvio in esercizio;
 - il 20% della quota fissa, al termine della verifica di conformità della documentazione completa. >

15. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

- 15.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore costituirà la garanzia di cui all'art. 13, comma 12 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari o il diverso termine concordato con l'Amministrazione, dal perfezionamento di tale Contratto Esecutivo.

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore.

In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo.

17. SUBAPPALTO

- 17.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: tutti i servizi, entro il limite di legge. 27 dell'Accordo Quadro.

**18. RISOLUZIONE E RECESSO**

18.1 Le ipotesi di risoluzione del Presente Contratto Esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 14 e 15 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. "TRASPARENZA DEI PREZZI", "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI", "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI", del presente Documento.

19. FORZA MAGGIORE

- 19.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
- 19.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione Contraente, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
- 19.3 L'Amministrazione Contraente si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

20. RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 20.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 28 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione Contraente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 20.2 A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha costituito la polizza assicurativa di cui all'art. 24.3 del Capitolato d'Oneri.
- 20.3 Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente punto 17.2.

21. TRASPARENZA DEI PREZZI

- 21.1 L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
- 21.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente



comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la garanzia prestata.

22. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 22.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 22.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 22.3 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 22.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione medesima.
- 22.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 22.6 L'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione Contraente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- 22.7 L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 22.8 Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso



di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

23. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

23.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'art. 30 dell'Accordo Quadro.

24. FORO COMPETENTE

24.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

25.1 Con gli atti di nomina in allegato al presente contratto alcune società componenti l'R.T.I. Fornitore sono nominate Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.

25.2 Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

25.3 Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali nel rispetto della normativa vigente.

25.4 Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato al presente Contratto Esecutivo, che devono intendersi integralmente trascritte.

26. RISERVATEZZA

26.1 Il Fornitore, in base a quanto previsto dall'art. 18 dell'Accordo quadro, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque, data la particolare esigenza di tutelare dati di natura giurisdizionale, SINE DIE dalla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

26.2 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

26.3 Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e



collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

- 26.4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip S.p.A.
- 26.5 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

27. ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE

- 27.1 Il Fornitore si obbliga ad utilizzare funzionalità basate su principi di ricerca e classificazione dei dati strutturati e non strutturati presenti nella base dati della Giustizia Amministrativa. In tale contesto la nuova piattaforma userà principalmente algoritmi deterministici per il processamento del linguaggio naturale, escludendo l'utilizzo di algoritmi di tipo generativo in modo che non possano essere generati atti o in generale contenuti complessi che possano contenere ambiguità e/o imitare/sostituire l'attività interpretativa del magistrato.
- 27.2 Il fornitore potrà procedere esclusivamente al processamento dei dati della Giustizia Amministrativa ai fini di una loro migliore organizzazione e fruibilità da parte degli utenti/magistrati.
- 27.3 E' fatto assoluto divieto al Fornitore di utilizzare dati per l'elaborazione di "nova", sia pure in forma di bozza di provvedimenti giurisdizionali o di massime giurisprudenziali di esclusivo conio algoritmico.
- 27.4 Oltre al disegno e all'implementazione di una piattaforma operativa su cui sviluppare le funzionalità e successivamente ampliarle ed estenderle, la soluzione impone la definizione di una struttura logico funzionale che indirizzi i vari momenti del processo MLOps (Machine Learning Operation) che parta dal dato in ingresso, continui con lo sviluppo del modello, prosegua con il modello integrato e monitorato nel processo e termini con il monitoraggio continuo del modello stesso.
- 27.5 A livello architettonale, il Fornitore si obbliga a implementare lo sviluppo e la messa in produzione della nuova piattaforma di Intelligenza Artificiale su Virtual Machine presenti nel cloud privato della Giustizia Amministrativa al fine di garantire un maggior controllo in termini di risorse utilizzate, accessi e sicurezza informatica.
- 27.6 Non sarà in alcun modo consentito l'utilizzo di architetture SaaS (Software as a service) e/o PaaS (Platform as a service) per l'hosting di servizi di elaborazione. Inoltre, dovrà essere assicurata la comunicazione critografata di tutti i dati intermedi in transito e finali su storage, sia in lettura che in scrittura del risultato di tutte le elaborazioni necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati.
- 27.7 Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi di cui ai punti precedenti del presente articolo per tutta la durata del contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la garanzia prestata.



28. INCOMPATIBILITÀ'

- 28.1 Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto Esecutivo avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 - *ter*, del D. Lgs. n. 165/2001.
- 28.2 Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì _____

(per l'Amministrazione Contraente)

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni, Art. 6 Erogazione dei servizi e stato di avanzamento, Art. 7 Presentazione del team da impiegare nell'affidamento, Art. 8 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 9 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 10 Locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente; Art. 11 Verifiche di conformità, Art. 12 Penali, Art. 13 Corrispettivi, Art. 14 Fatturazione e pagamenti, Art. 15 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 16 Divieto di cessione del contratto, Art. 17 Subappalto, Art. 18 Risoluzione e Recesso, Art. 19 Forza Maggiore, Art. 20 Responsabilità civile e polizza assicurativa, Art. 21 Trasparenza dei prezzi, Art. 22 Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 23 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 24 Foro competente, Art. 25 Trattamento dei dati personali, Art. 26 Riservatezza, Art. 27 Ulteriori obblighi del fornitore, Art. 28 Incompatibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì

(per il Fornitore)